



Ordinanza n. --

Prot. --

Oggetto: Individuazione di aree per cani.

### **IL SINDACO**

PREMESSO che la vigente normativa in materia di animali di affezione attribuisce ai Comuni, tra le altre attività, il compito di promuovere e disciplinare la tutela degli animali di affezione sul proprio territorio;

RITENUTO per quanto sopra che per favorire la corretta convivenza fra gli uomini e gli animali di affezione occorre attivare iniziative specifiche e stabilire regole che tutelino al contempo le diverse sensibilità dei cittadini, la sicurezza e l'igiene pubblica e infine l'ambiente ed il decoro delle aree pubbliche;

ATTESO che per quanto sopra questa Amministrazione Comunale ha stabilito di individuare sul territorio comunale alcune aree da destinare alle attività motorie e ludiche dei cani e che a tale scopo, con Deliberazione della Giunta Municipale n. 136 del 11.11.2008, sono state approvate, finanziate e realizzate due " Aree Cani ", una ubicata presso i giardini pubblici in loc. I Ponti – Capoluogo – e l'altra in Via IV Agosto in loc. Grassina;

RITENUTO che nei suddetti spazi, che sono stati opportunamente recintati, i cani potranno muoversi correre e giocare liberamente sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante e/o alle strutture presenti e senza creare disturbi ai fruitori dei limitrofi giardini pubblici;

CONSIDERATO che a tutela della pubblica e privata incolumità ed a garanzia della salute, dell'igiene pubblica e del decoro urbano, occorre stabilire – per l'uso delle suddette aree – alcune regole di comportamento che dovranno essere rispettate dai fruitori delle stesse;

VISTA la Legge n. 281 del 14.08.1991;

VISTA la L.R. n. 43 del 08.04.1995;

Pag. 1\3



VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. sulle competenze del Sindaco;

VISTO l'art. 7-bis del suddetto D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

## **I N D I V I D U A**

come " Aree Cani" le seguenti aree verdi di proprietà comunale, segnalate con appositi cartelli e delimitate da recinzioni:

- a. area posta all'interno del giardino comunale "I Ponti", adiacente al campo sportivo, loc. Capoluogo;
- b. area posta all'interno del giardino comunale compreso fra Via IV Agosto e Via Lilliano e Meoli, loc. Grassina;

## **O R D I N A**

**1** - Nelle aree suddette è consentito lasciare liberi i cani di indole non aggressiva anche privi di museruola, purché sempre in presenza e sotto la vigilanza dei loro conduttori. Nelle aree suddette:

- 1.a** Non possono essere in ogni caso lasciati liberi i cani sui quali il conduttore non abbia il pieno controllo.
- 1.b** I proprietari e/o conduttori devono essere sempre muniti di guinzaglio e trattene-re i cani ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela delle persone e degli altri cani.
- 1.c** I proprietari e/o conduttori devono adoperarsi in tutti i modi affinché il cane non fuoriesca senza controllo dall'area delimitata.

I proprietari e/o conduttori sono sempre e comunque responsabili per ogni qualsivoglia danno causato dagli animali condotti, ai sensi dell'art. 2052 del Codice Civile.

**2** - I proprietari e/o conduttori dei cani hanno l'obbligo di mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

Per le suddette motivazioni:

- 2.a** i proprietari e/o conduttori dei cani hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dai loro animali e devono provvedere allo smaltimento nei contenitori allo scopo installati nell'area.



- 2.b** I proprietari e/o conduttori dei cani, con l'esclusione degli animali per guida non vedenti e da essi accompagnati, hanno l'obbligo di essere muniti di apposita palette o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta atti a ripristinare l'igiene del luogo; quest'ultima attrezzatura dovrà essere esibita a richiesta degli organi di vigilanza.

### **STABILISCE**

La funzione di vigilanza sull'attività dell'area sarà svolta dagli Agenti di Polizia Municipale e/o dagli altri organi deputati alla funzione di vigilanza e controllo.

Le violazioni alla presente ordinanza sono soggette ad una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00 ( pagamento entro 60 giorni: €.50,00 ) in applicazione alle disposizioni di cui alla Legge 26.11.1981 n.689 e s.m.i, alla L.R. 28.12.2000 n. 81 ed all'art. 7-bis D.Lgs. n. 267/2000.

### **AVVERTE**

La presente ordinanza fa salve tutte le altre normative nazionali che regolano la circolazione e/o conduzione dei cani ritenuti pericolosi.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite il servizio delle pubbliche affissioni, affissione all'Albo Pretorio del Comune e sito internet del Comune ([www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it](http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it)).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio del medesimo.

Il presente provvedimento viene trasmesso per quanto di competenza al servizio di Vigilanza Igienico Sanitaria ed al Servizio U.O. Veterinaria della Azienda U.S.L. 10 di Firenze, alla Provincia di Firenze ed al Corpo di Polizia Municipale di Bagno a Ripoli.

Bagno a Ripoli, lì

Il Sindaco  
(Luciano Bartolini)